



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 172/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **68916** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 27 luglio 2022, proposto da

V.G., nato a OMISSIS (*rectius* OMISSIS) (C.F. OMISSIS) ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, e con questa elettivamente domiciliato in Palermo presso e nello studio del procuratore in Piazza G. Amendola, 31 C.F. SRG RRT 79R 71G 273Y, giusta procura in calce al ricorso introduttivo - posta elettronica certificata: robertasorgi@pec.it; **-parte ricorrente-**

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y; Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) e dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 **parte resistente -**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, l'avv. Sorgi per

parte ricorrente e l'avv. Norrito per l'INPS come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso in riassunzione introduttivo del presente

giudizio, parte ricorrente - ex dipendente del Comune di

Casteldaccia - ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti sia

anagrafici che contributivi, ha reso noto di aver presentato a far

data dal 2015 diverse domande di pensione di vecchiaia, due delle

quali, rimaste prive di riscontro. In particolare, ha evidenziato che,

in data 09.06.2019, aveva presentato una ulteriore domanda di

vecchiaia respinta in prima istanza "per mancanza del requisito

anagrafico/contributivo" e che, avendo verificato nuovamente la

propria posizione contributiva, in data 11.09.2020, aveva inoltrato

domanda all'Inps in data 30.09.2020.

Nonostante il lungo lasso di tempo ed i diversi solleciti la

prestazione non veniva liquidata e, pertanto, il Sig. V. ha

depositato ricorso innanzi al Tribunale civile di Termini Imerese

che, con sent. n. 481/2022 in data 09.06.2022, aderendo

all'eccezione sollevata dall'INPS resistente, ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti.

A sostegno della propria pretesa, dopo aver richiamato i requisiti per percepire il trattamento pensionistico di vecchiaia, il ricorrente

ha affermato di esserne in possesso con decorrenza 15.11.2015 e,

pertanto, ha concluso chiedendo: “- *accertare e dichiarare che il Sig.*

V. ha presentato regolare domanda id pensione di vecchiaia;

- conseguentemente accertare e dichiarare che il Sig. V. è in

possesso di tutti i requisiti per percepire la pensione di vecchiaia con

decorrenza 15.11.2015;

- condannare l'Inps alla liquidazione della pensione di vecchiaia a

far data dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il

ricorrente ha raggiunto l'età pensionabile ovvero il 15.11.2015 con il

pagamento dei relativi arretrati nei limiti della prescrizione.

Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore

del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver

anticipato le spese e non aver riscosso onorari.”

II. Con comparsa di costituzione, depositata il 9 ottobre 2023

in vista dell'udienza del 19 ottobre 2023, si è costituito in giudizio

l'INPS.

L'Ente previdenziale ha premesso che, dal cassetto previdenziale,

risulterebbero due domande, la prima rigettata per motivi

amministrativi, in particolare per mancanza del requisito

contributivo. La seconda, ha aggiunto l'INPS, che sarebbe stata

liquidata con decorrenza ottobre 2018 e che sarebbe stata erogata

dal mese di novembre 2023. Per quanto riguarda gli arretrati, è stato puntualizzato che gli stessi sarebbero stati corrisposti con compensazione di quanto il ricorrente aveva percepito nello stesso periodo a titolo di assegno sociale (in quanto non cumulabile con la prestazione pensionistica).

Pertanto, l'Ente previdenziale ha concluso chiedendo di *1) rinviare a data successiva a novembre 2023 in modo da Dichiarare cessata la materia del contendere all'esito dell'effettivo pagamento; 2) Compensare le spese del giudizio.*

III. Nel corso della pubblica udienza del 19 ottobre 2023 l'avv. Sorigi ha aderito alla richiesta di rinvio per consentire la verifica dell'avvenuto pagamento. Sentite le parti, pertanto, è stato disposto un rinvio all'udienza del 18 gennaio 2024.

IV. All'udienza del 18 gennaio 2024, parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del trattamento pensionistico dal mese di ottobre 2018 in favore del sig. V. Al contempo, è stato evidenziato come l'INPS non abbia fatto decorrere il diritto a percepire la pensione di vecchiaia del ricorrente dalla domanda del 15.11.2015, così come richiesto in ricorso.

In quella occasione, l'avv. Norrito ha evidenziato come detta contestazione stesse emergendo soltanto nel corso di quella udienza. Pertanto, questo Gup sentite le parti - fermo restando il riconoscimento del diritto - al fine di consentire alle stesse di precisare le proprie conclusioni in ordine all'esatta decorrenza, ha fissato l'udienza pubblica del 23 aprile 2024 per la prosecuzione

del giudizio, dando a parte ricorrente il termine di 20 giorni per il deposito e all'INPS di 10 giorni precedenti detta udienza per controdedurre.

V. In data 27 marzo 2024 parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha precisato come la decorrenza del trattamento pensionistico andasse individuato nel mese di novembre 2015 e non in quello di ottobre 2018.

L'INPS, con note del 18 aprile 2024, ha precisato come il richiedente in data 02.10.2015 non avesse, in realtà, maturato il diritto a pensione ai sensi della nota operativa 56/2010 L. 122/2010. Tale diritto, invece, gli era stato riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accredito figurativo del servizio militare (27.09.2018) attraverso l'inserimento d'ufficio di nuova domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza ottobre 2018 come indicato nel provvedimento di reiezione dell'istanza formulata in data 11.09.2020.

VI. Nel corso della pubblica udienza del 23 aprile 2024, fermo restando il riconoscimento del diritto e la conferma della decorrenza del pagamento dei ratei dal mese di ottobre 2018, le parti hanno dato atto del permanere della controversia in ordine all'individuazione dell'esatta decorrenza. Parte ricorrente ha, infatti, insistito affermando la spettanza dal mese di novembre 2015 mentre l'INPS ha confermato la decorrenza dal mese di ottobre 2018. Il giudizio, pertanto, è stato posto in decisione.

VII. Tanto premesso il ricorso può trovare soltanto parziale

accoglimento.

Anzitutto si osserva che parte resistente, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, ha spontaneamente riconosciuto, già in sede di costituzione, il diritto del sig. V. alla pensione di vecchiaia. Con provvedimento del 6.10.2023 (di poco precedente alla prima udienza del 19.10.2023) l'INPS ha, infatti, disposto la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia al sig. V. con decorrenza dal mese di ottobre 2018.

Al riguardo, deve rilevarsi, altresì, che parte ricorrente ha dato atto, nel corso della pubblica udienza del 18 gennaio 2024, dell'avvio delle procedure di pagamento degli arretrati dal mese di ottobre 2018.

Si rileva, pertanto, che la domanda attorea è stata riconosciuta dallo stesso Ente previdenziale come fondata e, altresì, come l'interesse di parte ricorrente abbia già trovato parziale soddisfacimento con il riconoscimento del trattamento previdenziale di vecchiaia e del pagamento delle spettanze arretrate dal mese di ottobre 2018.

Non può trovare, invece, accoglimento la residua pretesa di parte ricorrente in ordine al riconoscimento della decorrenza dal mese di novembre 2015.

Nel 2015, il riconoscimento della pensione di vecchiaia era, infatti, ancorato al possesso del duplice requisito di un'anzianità contributiva minima di 20 anni (o di 15 se già posseduti al 31.12.1992) e di un'età anagrafica, sia per gli uomini che per le

donne, di 66 anni e 3 mesi ai sensi dell'art. 24 del d.l. 6 dicembre

2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre

2011, n. 214 e ss.mm. ii..

Ebbene, a dispetto dell'errore materiale rinvenuto in più documenti

prodotti da parte ricorrente (ricorso, procura ecc.) in ordine

all'anno di nascita del ricorrente, si rileva che il documento di

identità del sig. V. reca, quale data di nascita, il OMISSIS. Tanto

risulta confermato anche nei citati documenti di parte ricorrente

nei quali si osserva l'esatta indicazione del codice fiscale n.

OMISSIS Dal documento di identità e dalla tessera sanitaria

emerge, dunque, in modo chiaro, che il sig. V. alla data del

OMISSIS aveva compiuto il 67esimo anno di età.

D'altro canto, alla medesima data del OMISSIS, il sig. V. possedeva

un requisito contributivo soltanto di anni 19 mesi 1 e giorni 25

come risulta dallo stesso estratto contributivo prodotto da parte

ricorrente. A tale data, infatti, parte ricorrente non aveva ancora

presentato l'istanza di accredito figurativo del servizio militare (del

27.09.2018) a sua volta riconosciutogli con provvedimento del

23.10.2019 nella misura di anni 1 mesi 2 e giorni 26.

Conclusivamente, la richiesta tesa a far decorrere il trattamento

pensionistico del sig. V. dal mese di novembre 2015 deve essere

respinta.

In ordine alle spese, considerato l'esito della controversia e la

condotta delle parti, si ritiene di disporre la compensazione delle

spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
in composizione monocratica, in funzione di Giudice delle
pensioni, definitivamente pronunciando:

1) accogli parzialmente il ricorso nel senso di cui in motivazione;

2) compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 23
aprile 2024.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 29 aprile 2024

Pubblicata il 6 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)